D.R.S. n. 1117

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7 – Sicurezza alimentare

Stabilimento n. IT 19 114 CE sito in Monreale (PA), impresa alimentare CASEIFICIO BIOMILK S.R.L. - Estensione del riconoscimento presa d'atto per variazioni strutturali.

La Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 9 del 5 aprile 2022, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;

VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 "*Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments*", che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi del Reg. CE 853/2004;

VISTO il Decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/UE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, il quale individua, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali quali autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti UE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04;

VISTO il Decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 7 agosto 2015";

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l'altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il D.D.G. n. 2583 del 14 dicembre 2017 - "Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/04";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 430 dell'11 dicembre 2024, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico al dott. Giacomo Scalzo;

VISTA la nota D.G. prot. n. 148 del 3 gennaio 2025 con la quale è stata conferita ai dirigenti del D.A.S.O.E. la delega all'adozione dei provvedimenti amministrativi;

VISTO il D.D.G. n. 1013 del 15 settembre 2023 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Daniela Zora l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 7 "Sicurezza Alimentare";

VISTO il provvedimento n. 11 del 24 marzo 1999, con il quale l'Azienda Sanitaria Locale di Palermo n. 6 ha autorizzato lo stabilimento della ditta CAPIZZI SALVATORE, sito in Monreale (PA), contrada Piano Renda, alla trasformazione del latte e in prodotti in base di latte con le deroghe concesse per gli stabilimenti con lavorazione inferiore a 2 milioni di litri annui;

VISTO il D.A. n. 28669 del 14 aprile 1999, con il quale allo stabilimento della ditta CAPIZZI SALVATORE è stato attribuito il numero di riconoscimento 19 114;

VISTO il provvedimento n. 38 del 27 giugno 2000, con il quale l'Azienda Sanitaria Locale di Palermo n. 6 ha autorizzato la voltura dell'autorizzazione n. 11 del 24 marzo 1999 da CAPIZZI SALVATORE a SOC. CASEIFICIO S. CARLO DI CAPIZZI ANTONINO & C. S.A.S.;

VISTO il D.D.G. n. 02003 del 25 settembre 2009, con il quale il numero di riconoscimento veterinario 19 114 è stato volturato da CASEIFICIO S. CARLO DI CAPIZZI ANTONINO & C. S.A.S. a CASEIFICIO BIOMILK;

VISTA la PEC del 20 maggio 2026, acquista in pari data al protocollo di questo Dipartimento con la quale il S.I.A.O.A. dell'ASP di Palermo, a seguito di un sopralluogo finalizzato all'ottenimento del rilascio del parere relativo all'estensione e alle variazioni strutturali presso lo stabilimento dell'impresa alimentare CASEIFICIO BIOMILK S.R.L., ha rilevato alcune non conformità;

VISTA la nota prot. n. 319819 del 19 giugno 2026, assunta nella medesima data al protocollo di questo Dipartimento n. 19678, con la quale il Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'ASP di Palermo ha comunicato che lo stabilimento sopracitato è stato soggetto a variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano (*estensione*) variazioni alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva già riconosciuta, ed anche a variazioni strutturali che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria;

VISTA la nota prot. n. 21965 del 08 luglio 2026, con la quale questo Servizio ha chiesto al SUAP del comune di Monreale (PA) la trasmissione della pratica;

VISTE le PEC del 13 luglio 2026, acquisite in pari data al protocollo di questo Dipartimento n. 22602 e n. 22603, con le quali il SUAP del comune di Monreale (PA) ha trasmesso la pratica relativa all'estensione del riconoscimento dell'*approval number* IT 19 114 CE, attribuito allo stabilimento dell'impresa alimentare CASEIFICIO BIOMILK S.R.L. all'esercizio dell'attività di: 1) Deposito frigorifero autonomo – CS per prodotti imballati/confezionati per scambi paesi UE per latte e prodotti a base di latte, e alle variazioni strutturali a cui è stato soggetto;

VISTA la nota prot. n. 23554 del 21 luglio 2026, con la quale questo Servizio ha chiesto di integrare la pratica con l'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo;

VISTA la nota prot. n. 25229 del 03 agosto 2026, con la quale questo Servizio ha sollecitato il riscontro alla suddetta nota;

VISTA la nota prot. n. 432277 del 28 agosto 2026, acquisita in data 31 agosto 2026 al protocollo di questo Dipartimento n. 27357, con la quale il S.I.A.O.A. dell'ASP di Palermo ha integrato, a seguito dell'aggiornamento documentale trasmesso dal SUAP del comune di Monreale (PA), il precedente parere aggiungendo i prodotti a base di carne all'interno della Sez. 0, categoria Attività generali;

VISTA la nota prot. n. 28469 del 09 settembre 2026, con la quale questo Servizio ha chiesto al SUAP del comune di Monreale (PA) la trasmissione della documentazione che ha determinato l'integrazione del parere, sollecitando contestualmente l'integrazione documentale richiesta in precedenza;

VISTA la PEC del 12 ottobre 2026, acquisita in pari data al protocollo di questo Dipartimento n.32865, con la quale il SUAP del comune di Monreale (PA) ha trasmesso l'integrazione richiesta con la suddetta nota;

VISTA la PEC del 15 ottobre 2026, assunta nella medesima data al protocollo di questo Dipartimento n. 33444, con la quale il S.I.A.O.A. dell'ASP di Palermo ha trasmesso la documentazione che ha determinato l'integrazione del parere;

RITENUTO di dovere procedere in merito;

D E C R E T A

ART. 1 Per i motivi di cui in premessa e ai fini igienico sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi ed il possesso di altre licenze o autorizzazioni che per disposizioni normative dovessero altresì essere conseguite, lo stabilimento dell'impresa alimentare CASEIFICIO BIOMILK S.R.L, sito in Monreale, SS 186 Km 16,800 Pioppo, C.A.P. 90149, viene riconosciuto idoneo anche all'esercizio della seguente attività: 1) Attività generali (Sez. 0) Deposito frigorifero – CS per prodotti imballati/confezionati per scambi paesi UE per prodotti a base di carne e latte e prodotti a base di latte.

Contestualmente, si prende atto delle variazioni strutturali apportate che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria di lavorazione.

ART.2 L'impianto mantiene *l'approval number* **IT 19 114 CE** e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.SI.S. Strutture che viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente decreto.

ART.3 L'impresa alimentare deve garantire, tra l'altro, che gli alimenti trattati dallo stabilimento soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare vigente in tutte le fasi della catena produttiva, verificando che tali disposizioni siano soddisfatte.
Il Piano di Autocontrollo aziendale sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP deve sempre risultare adeguato alla natura e alle dimensioni dello stabilimento.
Lo smaltimento di tutti i rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso lo stabilimento, le eventuali emissioni in atmosfera, l'approvvigionamento idro-potabile, nonché le procedure e le attività di autocontrollo devono avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa vigente. In particolare lo smaltimento di rifiuti e scarti deve avvenire tramite raccolta differenziata.
Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi ed infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

ART.4 Il mantenimento del riconoscimento resta subordinato nel tempo alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dall'impresa alimentare CASEIFICIO BIOMILK S.R.L.
I controlli ufficiali da effettuarsi presso lo stabilimento a cura del Dipartimento di Prevenzione Veterinario della competente Azienda Sanitaria Provinciale e le operazioni di bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione dei prodotti devono avvenire in conformità con quanto previsto dai regolamenti citati in premessa.

Il presente decreto, in quanto atto endoprocedimentale, viene trasmesso al SUAP del Comune di Monreale (PA) per la conclusione della conferenza semplificata, e pubblicato sul sito web di questo Dipartimento.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, 19/10/2026

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Daniela Zora

DANIELA ZORA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
19.10.2026 13:08:48
GMT+02:00

F.P.F.